

Sindacale

Presupposti fondamentali in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

Fondo di garanzia per TFR e crediti di lavoro

Roberto Granatelli

La Legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito presso l'INPS il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro un caso di insolvenza del medesimo e con successivo Dlgs (27 gennaio 1992 n. 80) la garanzia si è estesa anche al pagamento delle ultime 3 retribuzioni.

Su tale materia si sono succedute sia decisioni della Corte di Giustizia della Comunità europea, della Cassazione e della Corte Costituzionale, senza dimenticare l'intervento legislativo (riforma del diritto fallimentare) concretizzatosi con il Dlgs 9 gennaio 2006 n. 5 che ha inciso sulle condizioni di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia stesso.

Possono richiedere l'intervento del fondo tutti i lavoratori dipendenti da aziende tenute al versamento del contributo che alimenta la Gestione, quindi anche i dirigenti (per i quali l'obbligo contributivo a carico azienda è dello 0,40% sulla retribuzione imponibile).

In caso di decesso del lavoratore possono richiedere l'intervento gli "aventi diritto" ex art. 2122 C.C. con preferenza per coniuge, figli, se vivevano a carico del *de cuius*, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°.

Per quanto riguarda il T.F.R. il diritto alla sua percezione matura esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nelle procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, necessita che il responsabile della procedura proceda al licenziamento per poter far sorgere il diritto a richiedere il T.F.R., ma anche le dimissioni del dipendente, in ogni caso, permettono l'insorgenza del diritto.

La quota di T.F.R. maturata precedentemente alla apertura della procedura non deve essere distinta dalle quote eventualmente maturate successivamente, ma deve essere ammessa allo stato passivo in prededuzione (gli uffici **Federmanager** di Torino svolgono abitualmente attività di consulenza in merito alla **corretta ammissione al passivo che è fondamentale per la garanzia del diritto**).

Come accennato il Dlgs 27 gennaio 1992 n. 80 ha esteso la garanzia del fondo anche alle ultime 3 retribuzioni e, per esattezza, si tratta dei crediti retributivi inerenti gli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, purché rientrino nei 12 mesi che precedono:

- la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa;
- la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
- la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

Per tali crediti la garanzia del fondo è però limitata ad una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

Occorre a questo punto focalizzare l'attenzione su alcuni presupposti fondamentali per l'intervento del Fondo di Garanzia.



In primis occorre verificare se il "datore di lavoro" sia o meno soggetto alla Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1992 n. 267).

Ai sensi di tale legge sono assoggettabili a fallimento e concordato preventivo gli "imprenditori esercenti attività commerciale, individuale o collettiva, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori (l'artigiano, il piccolo commerciante, ecc.) purché, per questi ultimi, non si superino i seguenti limiti:

- investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a Euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a Euro duecentomila.

Limitando la nostra analisi al Datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, che rappresenta per lo più il nostro campo di intervento, evidenziamo che il primo requisito per l'intervento del Fondo è che vi sia "cessazione del rapporto di lavoro subordinato" che può avvenire sia per licenziamento, dimissioni scadenza del termine nel caso di contratto a tempo determinato.

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda l'obbligo di corrispondere il TFR è a carico del cessionario anche per la parte maturata alle dipendenze delle imprese cedenti.

Il fondo, quindi, interviene, corrispondendo l'intero TFR, solo in caso di fallimento del cessionario.

Nel caso invece di **vendita di azienda** posta in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione beni o liquidazione coatta amministrativa, ai lavoratori il cui rapporto continua con l'acquirente, il Fondo interviene per il TFR maturato alle dipendenze del cedente solo sino alla data della vendita (è comunque possibile, con accordo sindacale preliminare alla vendita, stabilire l'accollo del TFR da parte dell'acquirente stesso in quando condizione di miglior favore).

Con riferimento al **concordato preventivo**, si considerano invece solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura, pertanto il fondo corrisponde solo il TFR maturato prima di tale data e con rapporto di lavoro cessato al momento della richiesta di intervento.

Le procedure concorsuali, che comunque danno titolo all'intervento del Fondo, sono il **fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria**.

La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla sede INPS competente in base alla residenza dell'interessato.

Se avanzata a sede diversa, è compito INPS farla pervenire alla sede territorialmente competente.

Se il lavoratore risiede all'estero la sede competente è quella dell'ultima residenza in Italia o quella dove si elegge domicilio.

Vi è un apposito modello predisposto per la presentazione della domanda ma è ammessa anche la domanda in carta semplice purché vengano riportate tutte le indicazioni previste nel modello stesso.

La domanda è altresì sottoposta a termini precisi per la presentazione.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi di legge.

Nel caso di impugnazione o opposizione al credito vantato dal lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse.

Nel caso di concordato preventivo dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione.

Nel caso di insinuazione tardiva del credito alla procedura fallimentare dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide su eventuale contestazioni.

Necessita rammentare altresì che vi sono **termini prescrizionali** per esercitare il diritto alla liquidazione del TFR a carico del Fondo. Il termine, in questo caso, è di **5 anni** ai sensi dell'art. 2948 C.C.

Pertanto tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo non devono trascorrere più di 5 anni salvo eventuali interruzioni della prescrizione fatta nei confronti del datore di lavoro.

La domanda di insinuazione nello stato passivo interrompe per tutto il corso del fallimento la prescrizione.

Se il lavoratore presenta la domanda di insinuazione al fallimento entro il termine di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, può richiedere, poi, l'intervento del Fondo di garanzia entro 5 anni dalla chiusura della procedura.

Ciò vale anche per la procedura di amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda i **crediti diversi** (dal TFR) il diritto al pagamento da parte del Fondo si prescrive in 1 anno.

L'INPS è tenuta a liquidare il lavoratore nel termine di 60 gg. che decorrono dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

In qualità di sostituto d'imposta ai sensi della vigente normativa fiscale, l'INPS è altresì tenuta ad assoggettare ad IRPEF le somme erogate a titolo di TFR. Tale trattamento fiscale non è comunque definitivo, in quanto il Dlgs 18 febbraio 2000 n. 47 ha previsto che gli uffici finanziari devono provvedere alla riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.

Il fondo inoltre deve riconoscere gli "interessi" e la "svalutazione monetaria" delle somme dovute al lavoratore e mentre per il TFR la decorrenza ha inizio dalla data di maturazione del credito (cessazione rapporto di lavoro) sino alla data di effettivo pagamento, per i crediti diversi la decorrenza ha inizio dalla data di presentazione della domanda amministrativa. □

Cinquant'anni d'Europa

Immagini e riflessioni di Jean Pierre Malivoir

In collaborazione con Riccardo Lala

Volume di pregio con la riproduzione cromatica di manifesti e documenti che hanno visto nascere e crescere l'Unione Europea.

Le immagini sono accompagnate e documentate dagli scritti e dalle testimonianze di autori e politici, i più celebri fra quanti hanno espresso giudizi a favore di un'idea che non è ancora da tutti condivisa.

Per la forza espressiva di queste dichiarazioni e per la bellezza dei manifesti riprodotti con eleganza e fedeltà agli originali – il volume può rappresentare un prezioso messaggio per quelli che credono nell'Europa, ma soprattutto per quell'altra parte di scettici che non hanno ancora colto il potere di un'ideale che tarda a manifestarsi per colpa loro.

Per favorire la diffusione del libro l'editrice Alpina propone ai nostri lettori l'acquisto del volume con il 30% di sconto (€ 35,00).

Coloro che fossero interessati possono dare la loro adesione per fax, e-mail o telefonica al n. seguente: 011/562.55.88 int. 300.

Editore Alpina, pp. 125, formato mm 220x300, € 50,00.



Oreficeria - Argenteria - Gioielleria -
Bomboniere

Maccario Alessandro

Grassista 

Ai soci o familiari di Federmanager Piemonte viene applicato sui listini al pubblico i seguenti sconti: gioielleria 40%, orficeria 30%, argenteria o bomboniere dal 30% al 50%

Via San Tommaso, 25 - Torino

Tel. 011-562.33.35

dal lunedì al venerdì 9.30-19

sabato 9.30-12.30; 15.30-18.30